

ARTICOLO 75

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione – CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

La Convenzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (detta CITES), rappresenta lo strumento normativo che regola l'esportazione e l'importazione di animali, piante, loro parti e loro prodotti derivati di specie dichiarate minacciate di estinzione, assicurando la sostenibilità degli scambi al fine di assicurare la conservazione delle specie.

Con legge 7 febbraio 1992 n.150 è stato introdotto il quadro sanzionatorio necessario alla corretta applicazione della Convenzione e sono state definite le competenze in materia di attuazione, rilascio di licenze, certificazioni e controllo.

L'articolo 8-quinquies della legge dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e politiche agricole alimentari e forestali è determinata, tra l'altro, la misura del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare licenze, certificati, denunce ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di attuazione della CITES.

Il comma 2 del citato articolo 8-quinquies dispone che la misura di detti diritti dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme.

Tali organi sono essenzialmente la Commissione scientifica per l'applicazione della CITES, istituita dall'articolo 4, comma 5, della legge 150/1992, le strutture necessarie per il mantenimento degli animali vivi confiscati in attuazione della convenzione, gli Uffici competenti dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) quali autorità nazionali rispettivamente di gestione e di controllo e certificazione per le spese di missione, acquisto formulari, potenziamento e l'informatizzazione delle attività amministrative e di controllo, analisi genetiche e iniziative di conservazione delle specie e di sensibilizzazione.